

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO, A LIVELLO PROVINCIALE, PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Tra:

1. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale che legalmente rappresenta;

2. _____ nato a _____ il _____, Segretario Comunale di _____, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

PREMESSO CHE

- l'art.72, 3° comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, dispone che “a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto”;
- l'art.72, 4° comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, dispone che “a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art.2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e le disposizioni ad essi collegate”;
- dal 15.11.2009 trovano applicazione le norme disciplinari contenute nell'art.23 del C.C.N.L. del 6.7.1995, nell'art.3, commi da 1 a 9, del C.C.N.L. dell'11.4.2008, come modificati e integrati dagli artt.55 e seguenti del d.lgs 30.3.2001, n.165;
- dal 22.5.2018 trovano applicazione le norme disciplinari contenute negli artt.57 e seguenti del C.C.N.L. del 21.5.2018;
- dal 23.2.2010 trovano altresì applicazione le norme disciplinari contenute negli artt. da 4 a 13 del C.C.N.L. del 22.2.2010 con riferimento all'area della dirigenza;
- ai sensi dell'art.55-bis, comma 2, del d.lgs n.165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità, fermo restando quanto previsto dall'art.55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del medesimo d.lgs n.165/2001;
- avverso la sanzione disciplinare il dipendente ha facoltà di intraprendere le procedure di conciliazione o arbitrato di cui agli artt.410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile ovvero di ricorrere al Giudice civile;
- da più Comuni è stata manifestata l'intenzione di costituire presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno un Ufficio Unico –a livello provinciale- per la gestione dei procedimenti disciplinari;
- l'art.30 del D.L.gs.18.8.2000, n.267 prevede la possibilità della costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____, divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____, il Comune di _____ ha



aderito all'iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Belluno ed ha autorizzato il Segretario Comunale a sottoscrivere la relativa convenzione;

ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Istituzione dell'Ufficio Unico a livello provinciale per i procedimenti disciplinari

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, è istituito presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno (*che nel prosieguo sarà chiamata "Provincia"*) l'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari a livello provinciale. Ad esso è garantita autonomia decisionale e di gestione e quindi senza alcun rapporto di dipendenza dalla Provincia che, previo rimborso spese, fornirà supporto operativo.
3. Le competenze dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti Locali, in particolare ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte per la difesa ed applicare la sanzione disciplinare.
4. Il Comune si avvale di tale Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari, con onere, per il primo, di trasmettere tempestivamente al secondo, tutta la documentazione necessaria all'istruttoria.

Articolo 2 – Composizione dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari

1. L'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari si avvale dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell'Amministrazione Provinciale di Belluno.

Articolo 3 – Attività consultiva ed interpretativa dei contratti

1. L'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari fornisce agli Enti associati, attività consultiva ai fini del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale.
2. L'Ufficio informa gli Enti associati degli adempimenti ad essi devoluti.

Articolo 4 – Spese di funzionamento

1. Le spese generali relative al funzionamento dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari, del contenzioso e per l'attività di consulenza sono sostenute dai Comuni convenzionati con un unico contributo annuo determinato in € 0,10 per abitante (censimento ISTAT 2011) a cui si aggiunge una quota di € 15,49 per dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le quote verranno versate all'Amministrazione Provinciale dopo l'approvazione del bilancio dell'Ente Associato.

Articolo 5 – Validità della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, a mezzo PEC da inviare alla Provincia, con preavviso di almeno sei mesi.

Documento sottoscritto con firma digitale.

